



Repubblica Italiana  
In nome del Popolo italiano  
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE  
Sezione lavoro

composta dai magistrati:

Dott. Giovanni Bronzini	Presidente rel.
Dott. Simonetta Liscio	Consigliera
Dott. Elisabetta Tarquini	Consigliera

all'udienza del giorno 11 maggio 2017 ha pronunciato e pubblicato  
mediante lettura in udienza la seguente

Sentenza con contestuale motivazione

nella causa iscritta al n.1239 R.G. anno 2016  
promossa da:

nata il 10 dicembre 1946  
-appellante - con Avv. Silvia Caroti -

contro

**INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

-appellato- con Avv.ti Carmine Calzone, Ilario Maio e Marco Fallaci-

Avente ad oggetto : appello contro la sentenza n.478 pronunciata e  
pubblicata in data 21 settembre 2016 dal Tribunale di Arezzo -giudice del  
lavoro- Assegno sociale -

Motivazione contestuale

Oggetto dell'odierno appello è la sentenza con la quale il Giudice del  
lavoro di Arezzo ha respinto la domanda che , cittadina  
albanese , aveva proposto per ottenere il riconoscimento del vantato  
diritto all'assegno sociale a carico INPS, previsto e disciplinato dall'art.3,  
comma 6 L. n. 335/1995 ( prestazione assistenziale già inutilmente  
richiesta in via amministrativa in data 28.10.2014).

Il Tribunale di Arezzo ha respinto la domanda condividendo  
sostanzialmente la tesi dell' INPS, per cui non avrebbe diritto  
all'assegno in quanto - pur residente in Italia dal 2003- non è titolare di  
carta di soggiorno di lungo periodo.

L'appello proposto da , a giudizio del Collegio, merita  
accoglimento.

Dispone l'art. 3 , comma 6 , legge n. 335/1995:

"Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle  
relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano  
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente

comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".

E' poi intervenuto l'art. 20, comma 19, legge n. 388/ 2000:

"Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno".

Successivamente , l'art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008, convertito con modifiche in legge n.133/2008 :

"A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale ".

Risulta dunque indiscutibile che le modifiche normative si applichino alla domanda amministrativa 28.10.2014 di

Essa risiede in Italia dal 13.12. 2003 ( si veda attestazione dell'anagrafe del Comune di Castel Focognano e rilascio del codice fiscale) e non supera i limiti reddituali fissati dalla legge ( circostanze non contestate in causa).

Nell'interpretazione della normativa appena citata deve ritenersi che il requisito del soggiorno legale e decennale in Italia ( richiesto pur anche agli stessi italiani dalla normativa del 2008, come ha notato Corte cost. 15.7.2016, n.180) è venuto a superare l'esigenza del possesso della carta di soggiorno di lungo periodo per i cittadini extracomunitari :

dovendosi aggiungere che l'interpretazione ora enunciata , oltre che aderente al testuale e chiaro tenore delle disposizioni citate, risulta l'unica conforme alla Costituzione e alla normativa sovranazionale in materia (artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [CEDU], firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848).

Cass. n. 22261/ 2015 oggi prodotta riguarda una vicenda processuale anteriore alla normativa del 2008.

La sentenza del Tribunale di Arezzo va dunque riformata, non avendo il primo giudice neppure preso in esame l'art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008, convertito con modifiche in legge n.133/2008 ( avendo invece il Tribunale fatto cenno alla differente problematica relativa a prestazioni diverse dall'assegno sociale).

Gli interessi legali decorrono dalla data in cui l' INPS comunicò all'interessata il diniego scritto della prestazione ( art.1219, comma 2, n.2, c.c.)

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n.55/2014 prendendo a riferimento lo scaglione di valore

*gk*

5.201,00/26.000,00 euro , in quanto, trattandosi di prestazione assistenziale ( Cass. SU n.10454/ 2015) si applica l'art. 13, comma 1, c.p.c. e quindi si ha riguardo a "due annualità" della prestazione stessa.

**P.Q.M.**

In riforma della sentenza impugnata, condanna l' INPS al pagamento dell'assegno sociale in favore di \_\_\_\_\_ con decorrenza 1.11.2014 e con interessi legali dal 18.11.2014 e poi dalle scadenze mensili dei singoli ratei e a rimborsare alla stessa le spese del doppio grado in euro 3800,00 oltre cpa e iva e spese forfettarie, da distrarre in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Firenze l'11 maggio 2017.

Il Presidente  
dott. Giovanni Bronzini est.

